

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2081 del 27/04/2022
Oggetto	Atto di concessione aree - TIM Spa - FE22T0003 - realizzare rete in fibra ottica - Loc. Pontelagoscuro Via Della Ricostruzione e Via Dell'Isola Bianca - Comune Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2200 del 26/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette APRILE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

PROC. Cod. FE22T0003

COMUNE DI FERRARA

#### LA DIRIGENTE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni

(SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**RESO ATTO** della domanda pervenuta il 27/01/2022 registrata al PG/2022/12960 nella stessa data con cui la Società TIM Spa, c.f. e P.Iva 00488410010 con sede legale nel Comune di Milano in Via Gaetano Negri ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del fiume Po in località Pontelagoscuro in Via Della Ricostruzione in Comune di Ferrara per la posa tubazione per telecomunicazioni diametro 63 mm lunghezza m 468 circa;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 56 del 02/03/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio operativo di Ferrara (Nullaosta idraulico, prot-AIPO 31295/2021, fornito in allegato all'istanza registrato al PG/2022/12960 del 27/10/2022);  
che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Protette, Forestali e Sviluppo della Montagna (Nota assunta al protocollo al n. PG/2022/46698 del 21/03/2022);

**DATO ATTO** che il Comune di Ferrara è stato informato della presente richiesta con la nota della scrivente PG/2022/26550 del 17/02/2022;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**CONSIDERATO** che la richiedente, ai termini di legge, è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società TIM Spa, c.f. e P.Iva 00488410010 con sede legale nel Comune di Milano in Via Gaetano Negri la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po sita in località Pontelagoscuro, in Comune di Ferrara, catastalmente identificata ai fogli 40 e 41, mappali stradali, per posa tubazione per telecomunicazioni diametro 63 mm lunghezza m 468 circa;, codice pratica **FE22T0003**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2040**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 29/03/2022 (PG/2022/59945 del 11/04/2022);
4. dare atto che la concessionaria è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione ai sensi di D. Lgs. 259/03;
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico del SAC di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

*(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società TIM Spa, c.f. e P.Iva 00488410010 con sede legale nel Comune di Milano in Via Gaetano Negri(cod. pratica **FE22T0003**).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Po, individuata ai fogli 40 e 41 mappali stradali del Comune di Ferrara Loc. Pontelagoscuro in Via Della Ricostruzione, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata alla posa tubazione per telecomunicazioni diametro 63 mm lunghezza m 468 circa.

**ARTICOLO 2 – SPESE D'ISTRUTTORIA, CANONE, CAUZIONE**

La concessionaria è esente dal pagamento delle spese d'istruttoria, del canone e della cauzione ai sensi di D. Lgs. 259/03.

**ARTICOLO 3 – ULTERIORI SPESE**

Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2040**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE\_\_\_\_\_;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.



6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

## **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA**

### **IDRAULICO E DAL PARERE SERVIZIO REGIONALE AREE PROTETTE**

**1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota AIPO trasmessa dal concessionario in allegato all'istanza e registrata al PG/2022/12960 del 27/01/2022:**

*L'Agenzia AIPO in considerazione del fatto che la richiesta di autorizzazione sia ammissibile, anche se parzialmente in deroga rispetto ai disposti del T.U. sopra citato (per la parte di opere poste ad una distanza inferiore a 10,00 metri dall'unghia arginale), in ragione dei considerato sopra riportati, esprime, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta, ai soli fini idraulici, per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati e come meglio descritto negli elaborati progettuali allegati alla domanda, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e vincoli:*

*Art. 1) lo scrivente Ufficio dovrà essere informato con adeguato preavviso riguardo la data di esecuzione dei lavori al fine di verificare la conformità delle opere e contestualmente dovrà essere comunicato il nominativo e recapito del referente responsabile;*

*Art. 2) lo scavo e posa dei tubi dovrà rispettare il progetto integrativo con particolare riferimento alla tratta tra il pozzetto n. 4 e n. 5 dove la profondità di posa e scavo dovrà essere al massimo di circa un metro sia nel caso di scavo con tecnica no-dig che nel caso di scavo a trincea tradizionale;*

*Art. 3) sarà a carico di codesta Società l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di seconda categoria;*

*Art. 4) durante l'esecuzione delle opere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature e le aree demaniali; gli eventuali danni, una volta accertati dovranno essere risarciti a cura e spese della Società stessa;*

*Art. 5) lo scrivente Ufficio si riserva la facoltà, per imprescindibili esigenze idrauliche o di pubblico interesse, per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili, di sospendere o revocare la presente autorizzazione, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che la Società possa per questo pretendere risarcimento alcuno;*

*Art. 6) il presente Nulla Osta s'intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica;*

*Art. 7) questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Nulla Osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;*

*Art. 8) la Società richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa;*

*Art. 9) ogni opera dovrà essere realizzata conformemente e dovrà corrispondere per caratteristiche costruttive e dimensioni a quanto indicato negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza; nel caso in cui codesta Società avesse l'intenzione ovvero la necessità di realizzare opere di qualsiasi genere e natura non previste dalla presente autorizzazione le stesse dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica, da rilasciarsi a cura dello scrivente Ufficio a seguito di inoltro di ulteriore domanda;*

*Art. 10) durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.P.O lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.*

**2. IL SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTALI E SVILUPPO DELLA MONTAGNA DELLA REGIONE E. R. HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE “è vietato tagliare la vegetazione arborea”.**


#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Fiume Po

Fiume Po

Per piano quotato  
e sezioni topografiche  
vedi Tav. 4



PROGETTO: COLLEGAMENTO SITO TIM FEE8		COLLEGAMENTO SITO TIM FEE8	
DATA	REVISIONE	FORMATO	Località Pontelagoscuro e Via dell'Isola Bianca presso Località Pontelagoscuro in comune di Ferrara (FE)
04/10/2011	00	A3	TAVOLA: 2 - INDIVIDUAZIONE POZZETTI E SCANI
SCALA: 1:2000		PROPRIETA': TIM PROGETTISTA: ACEIT	

SIMBOLI LEGENDA	
[Red box]	POZZETTO NUOVA POSA
[Blue box]	CAMERETTA/POZZETTO ESISTENTE
[Red dashed line]	INDIVIDUAZIONE POZZETTO NUOVA POSA
[Blue dashed line]	INDIVIDUAZIONE POZZETTO ESISTENTE
[Red dashed line]	NUOVO SCANO PERFORAZIONE NO-DIG
[Blue dashed line]	NUOVO SCANO PERFORAZIONE NO-DIG
[Blue arrow]	PUNTO DI PRESA FOTOGRAFICA

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**